



# diritto ed economia dell'impresa

Diretta da LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2018

## INTERVENTI di

*L. Ferreri, M. Bonfante, M. Irrera, M.S. Catalano  
F. Lunardon, L.M. Quattrocchio, F. Moine, S. Branca, A. Gianola*

## APPROFONDIMENTI di

*L.M. Quattrocchio, F. Bellando, V. Bellando*

## SAGGI di

*G. Büchi, A. Iodice, E. Micciché, G. Quaranta*



**G. Giappichelli Editore – Torino**

Rivista telematica bimestrale 5 - 2018 • Iscrizione al R.O.C. n. 25223  
ISSN 2499-3158



*Diretta da* LUCIANO M. QUATTROCCHIO

5 - 2018



G. Giappichelli Editore – Torino

*Direttore responsabile:* Luciano M. Quattrocchio

*Direzione e Redazione:*

[www.dirittoeconomiaimpresa.it](http://www.dirittoeconomiaimpresa.it)

© Copyright 2018 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100

<http://www.giappichelli.it>

ISSN 2499-3158

Publicato nel mese di ottobre 2018

### ***Comitato di Direzione***

*Direttore:* Luciano M. Quattrocchio.

*Vice-Direttore:* Monica Cugno.

*Segretario:* Maurizio Cavanna.

*Consulente linguistico:* Diana Fahey.

### ***Comitato Scientifico***

*Presidente:* Guido Bonfante.

*Vice-Presidente:* Giacomo Büchi.

*Segretario:* Giuseppe Vanz.

Sergio Foà, Aldo Frignani, Patrizia Grosso, Bruno Inzitari, Fiorella Lunardon, Giovanni Ossola, Alessandra Rossi.

### ***Comitato di Redazione***

*Presidente:* Carlo Majorino (Consigliere SAA).

*Vice-Presidente:* Francesco Cappello.

*Segretario:* Maria Maccarrone.

Fabrizio Bava, Cecilia Casalegno, Margherita Corrado, Anna Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Valeria Miraglia, Bianca Maria Omegna, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Ronchetti.

### ***Collaboratori di Redazione***

Alessandro Avataneo, Fabrizio Bava, Valentina Bellando, Francesco Cappello, Cecilia Casalegno, Giovanni Castellani, Maurizio Cavanna, Margherita Corrado, Chiara Crovini, Anna Cugno, Monica Cugno, Alain Devalle, Paolo Fabris, Elena Gentile, Francesco Gerino, Guido Giovando, Melchior E. Gromis Di Trana, Maria Maccarrone, Carlo Majorino, Cinzia Manassero, Valeria Miraglia, Roberta Monchiero, Luisa Nadile, Bianca Maria Omegna, Alessandro Pastore, Elena Piccatti, Anna Maria Porporato, G. Quaranta, Michele Ricciardo Calderaro, Maurizio Riverditi, Fabrizia Santini, Alessandro Terzuolo, B. Tessa, Andrea Trucano, Gabriele Varrasi, Barbara Veronese, Alessandro Vicini Tronchetti.



## Indice

### Interventi

#### **Il terzo settore: la disciplina *de iure condito* e *de iure condendo***

L. FERRERI, La riforma del terzo settore: il quadro normativo di riferimento	636
M. BONFANTE, Le cooperative sociali e le imprese sociali	655
M. IRRERA-M.S. CATALANO, Le associazioni e le fondazioni	659
F. LUNARDON, Le novità della riforma del terzo settore nella disciplina gius-lavoristica	667
L.M. QUATTROCCHIO, Le operazioni straordinarie nell'ambito del terzo settore	674
F. MOINE-S. BRANCA, La disciplina contabile del terzo settore	692
A. GIANOLA, Il volontariato	700

### Approfondimenti

L.M. QUATTROCCHIO-F. BELLANDO-V. BELLANDO, La sentenza delle Sezioni Unite in tema di commissione di massimo scoperto: le parole dette e le questioni aperte	708
L.M. QUATTROCCHIO, Le professioni nel contesto europeo e in Italia	765

### Saggi

G. BÜCHI-A. IODICE-E. MICCICHÈ, Cripto-valute, il vero valore è la tecnologia	780
G. QUARANTA, <i>Equity crowdfunding</i> . Uno sguardo al mercato italiano	790

# Le operazioni straordinarie nell'ambito del terzo settore

Luciano M. Quattrocchio

## SOMMARIO:

1. Premessa. – 2. Le operazioni straordinarie degli enti non profit. – 2.1. I limiti. – 2.2. La trasformazione. – 2.3. La fusione e la scissione. – 3. L'impresa sociale. Le operazioni straordinarie.

## 1. Premessa

Nell'ambito della riforma organica del Terzo settore, il legislatore – pur non intervenendo direttamente sul codice civile – ha provveduto ad inserire in quest'ultimo una specifica disciplina della trasformazione, fusione e scissione degli enti *non profit*, a prescindere dalla loro qualificabilità in termini di “Enti del Terzo settore”, come definiti dall'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117. Si tratta del nuovo art. 42-*bis* c.c., secondo cui:

*«Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.*

*La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-*sexies*, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-*bis*, 2500-*ter*, secondo comma, 2500-*quinqüies* e 2500-*nonies*, in quanto compatibili.*

*Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.*

*Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore».*

In tal modo il legislatore delegato ha dato attuazione all'art. 1, comma 2, lett. a) della l. (delega) 6 giugno 2016, n. 106, relativa «alla revisione della

*disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute». In particolare, l'art. 3 lett. e) della citata legge delega prevede che il legislatore delegato debba, fra l'altro, «disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6».*

Il nuovo art. 42-*bis* c.c. colma indubbiamente un vuoto legislativo, in quanto – in origine (prima della riforma del diritto societario) – il codice civile si limitava a dettare una disciplina organica della trasformazione, fusione e scissione solo con riferimento agli enti societari e non anche, se non in modo del tutto occasionale, in relazione agli enti *non profit*.

In tale contesto, era opinione diffusa che trasformazione, fusione e scissione costituissero istituti endosocietari, nel senso che al relativo procedimento non potessero partecipare, insieme a società, enti non societari, ritenendosi da molti insuperabile lo schermo causale.

La lacuna normativa è stata poi solo in parte colmata a seguito della riforma del diritto societario, che ha espressamente previsto e disciplinato l'istituto della trasformazione eterogenea, superando in tal modo la menzionata barriera causale. A seguito della citata riforma, parte della dottrina ha poi ammesso anche la legittimità delle operazioni di fusione e di scissione.

Ma anche in tale contesto normativo rimanevano prive di espressa disciplina la trasformazione, la fusione e la scissione fra enti *non profit*, tanto che la stessa ammissibilità di tali operazioni era oggetto di discussione, giacché il solo riferimento legislativo testuale è stato per decenni l'art. 28 c.c. (“*Trasformazione delle fondazioni*”), che – peraltro – disciplina un fenomeno di trasformazione particolare, avente ad oggetto esclusivamente lo scopo.

Negli anni sessanta parte della giurisprudenza aveva mostrato favore nei confronti della trasformazione da associazione a fondazione, non sussistendo invece particolari dubbi sulle fusioni omogenee, in particolare tra associazioni. Parte della dottrina si esprimeva in senso favorevole anche alla trasformazione di associazioni in fondazioni.

Con la riforma del diritto societario, è stata prevista la legittimità delle trasformazioni eterogenee, con l'estensione della trasformazione oltre i confini del recinto societario, interessando gli enti del libro primo e con il coinvolgimento delle fondazioni in entrambe le posizioni, iniziale e finale (da fondazione a società e viceversa).

Rimaneva, comunque, particolarmente controversa la trasformazione dell'associazione non riconosciuta in fondazione, realizzabile soltanto mediante

la preventiva estinzione dell'associazione e la successiva costituzione *ex novo* della fondazione.

Il nuovo art. 42-*bis* c.c. contiene la disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione che operino all'interno degli schemi causali propri degli enti *non profit*: in particolare, prevede che le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni possono operare "reciproche" trasformazioni, fusioni o scissioni.

La nuova disposizione ha un ambito di applicazione più ampio di quello cui fa riferimento il Codice del Terzo settore, essendo inserita nel titolo II del libro I del codice civile, che disciplina qualunque genere di associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute e fondazioni e, pertanto, anche quelle sprovviste dei requisiti atti a qualificarle come enti del Terzo settore.

## 2. Le operazioni straordinarie degli enti non profit

### 2.1. I limiti

La possibilità per le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di dare corso ad operazioni di trasformazione, fusione o scissione è condizionata dalla legge alla circostanza che ciò non sia «*espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto*».

Nel caso in cui, nell'atto costitutivo o nello statuto, sia espressamente esclusa la possibilità di dare luogo a trasformazioni, fusioni o scissioni, si deve ritenere che sia comunque possibile darvi corso, previa eliminazione della clausola statutaria di divieto.

Tale conclusione pare discendere dalla circostanza che – da un lato – il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, il cui art. 2, comma 3, sancisce che «*per le fondazioni, alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare il rispetto delle disposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica dello statuto*» e – dall'altro – il Codice del Terzo Settore, all'art. 25, ultimo comma, dispone che «*Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1*», fra le quali, alla lett. f), figurano anche le «*modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*».

Addirittura la soppressione del divieto statutario e l'operazione straordinaria possano essere deliberate contestualmente, subordinando l'efficacia della trasformazione, fusione o scissione a quella dell'abrogazione del menzionato divieto statutario.

Il divieto, nelle associazioni, può essere soppresso con le ordinarie maggioranze previste per una qualunque modifica statutaria, mentre, nelle fondazioni, la facoltà di addivenire a modifiche statuarie è soggetta al vaglio della sua compatibilità con la volontà del fondatore, così come anche confermato dall'art. 25, ultimo comma, del Codice, il quale dispone che le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto debbano avvenire *«nel rispetto della volontà del fondatore»*.

Limiti ulteriori rispetto a quello sopra menzionato sono previsti dall'art. 12 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, con riferimento agli enti che rivestono la qualità di impresa sociale, prevedendosi che:

- la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere (comma 1);

- gli atti di trasformazione, fusione e scissione devono essere posti in essere in conformità alle disposizioni dell'apposito decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore (comma 2);

- l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti di cui sopra, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al citato decreto ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio (comma 3);

- l'efficacia degli atti di cui sopra è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione (comma 4);

- in caso di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 secondo le disposizioni statutarie (comma 5).

## 2.2. La trasformazione

Come si è detto, il nuovo art. 42-*bis* c.c. prevede l'ammissibilità di trasformazioni fra enti *non profit*. Tale fenomeno è diverso da quello previsto dall'art. 28 c.c. ("trasformazione delle fondazioni"), il quale dispone che *«Quando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorità governativa, anziché dichiarare estinta la fondazione, può provvedere alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalla volontà del fondatore»*.

La trasformazione disciplinata dall'art. 42-bis c.c. deve operare all'interno dei tipi ascrivibili all'associazione riconosciuta, all'associazione non riconosciuta ed alla fondazione: l'art. 42-bis c.c. prevede, infatti, che «*le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni*».

È da ritenersi, quindi, legittima la trasformazione da associazione non riconosciuta ad associazione riconosciuta e viceversa. Nella prima ipotesi, sotto il profilo della responsabilità per le obbligazioni contratte dall'ente implica, per i creditori dell'ente, un mutamento *in pejus*. Infatti, l'art. 2500-*quinquies*, richiamato dall'art. 42-bis c.c., stabilisce che «*La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione*».

Il richiamo a tale disposizione, peraltro, deve essere interpretato nei limiti della compatibilità con i tipi associativi coinvolti, cosicché, non essendovi nelle associazioni, riconosciute e non, e nelle fondazioni “soci a responsabilità illimitata”, si deve ritenere che il legislatore abbia inteso riferirsi a soggetti che assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'ente, pur non essendone soci, e in particolare a coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta di cui al citato art. 38 c.c.

Ci si deve anche chiedere se ricorra il fenomeno della trasformazione laddove un'associazione già costituita intenda chiedere il riconoscimento come persona giuridica, dovendosi distinguere fra due ipotesi:

- l'associazione è stata costituita con il precipuo scopo di chiedere il riconoscimento come persona giuridica;
- l'associazione è stata originariamente costituita al fine di svolgere la propria attività senza chiedere siffatto riconoscimento.

Evidentemente, soltanto nel secondo caso ricorre l'istituto della trasformazione, giacché nel primo l'ente che chiede il riconoscimento non fa altro che dare corso all'intendimento manifestato all'atto della costituzione.

Piuttosto articolate sono le norme relative agli adempimenti preliminari connessi alla trasformazione:

- l'art. 42-bis c.c. prescrive che «*L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-*sexies*, secondo comma*»;

• l'art. 2500-*sexies*, comma 2, c.c. a sua volta dispone che «*Gli amministratori devono predisporre una relazione che illustri le motivazioni e gli effetti della trasformazione. Copia della relazione deve restare depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l'assemblea convocata per deliberare la trasformazione; i soci hanno diritto di prenderne visione e di ottenerne gratuitamente copia*»;

• l'art. 42-*bis* c.c. dichiara applicabile all'operazione in esame l'art. 2500-*ter*, comma 2, c.c., in base al quale «*Nei casi previsti dal precedente comma il capitale della società risultante dalla trasformazione deve essere determinato sulla base dei valori attuali degli elementi dell'attivo e del passivo e deve risultare da relazione di stima redatta a norma dell'articolo 2343 ovvero dalla documentazione di cui all'articolo 2343-*ter* ovvero, infine, nel caso di società a responsabilità limitata, dell'articolo 2465. Si applicano altresì, nel caso di società per azioni o in accomandita per azioni, il secondo, terzo e, in quanto compatibile, quarto comma dell'articolo 2343 ovvero, nelle ipotesi di cui al primo e secondo comma dell'articolo 2343-*ter*, il terzo comma del medesimo articolo*».

L'unica particolarità al riguardo è rappresentata dalla necessità che la situazione patrimoniale contenga anche l'elenco dei creditori, che normalmente non è richiesto nella redazione del bilancio di esercizio.

L'art. 22 del Codice, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e/o dell'approvazione delle modifiche statutarie degli enti del Terzo settore dotati di tale personalità, ai commi 4 e 5, prevede che:

*«4. Si considera patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.*

*5. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio, in un'associazione, convocare l'assemblea per deliberare, ed in una fondazione deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente».*

Ci si deve chiedere quali regole siano applicabili alla designazione dell'esperto chiamato a valutare il patrimonio dell'associazione o della fondazione

che intende trasformarsi. In materia di costituzione di associazioni e di fondazioni, l'unica norma che disciplina la questione è quella di cui all'art. 22, quarto comma, del Codice, secondo cui «*Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro*».

La legge dunque prescrive che la relazione di stima sia giurata, ma non prevede che l'esperto debba essere designato dal Tribunale.

L'art. 42-*bis* c.c. non detta alcuna disposizione in merito alle modalità ed ai *quorum* con i quali deve essere deliberata la trasformazione, dovendosi dunque fare riferimento alle regole proprie del tipo di ente che intenda attuare l'operazione, applicabili a qualunque modificazione statutaria.

Pertanto:

- nelle associazioni la trasformazione sarà deliberata dall'assemblea, come del resto espressamente dispone l'art. 25 lett. h) del Codice, con le maggioranze previste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie;

- nelle associazioni riconosciute dovrà trovare applicazione l'art. 21, comma 2, c.c. secondo cui «*Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti*».

In ipotesi di trasformazione di associazione in fondazione, ci si deve chiedere se sia richiesto il consenso unanime degli associati. Nondimeno i principi sottesi al sistema normativo sembrano indicare che anche in tal caso debba prevalere la volontà della maggioranza.

Pare ragionevole ritenere che, in tale caso, sia richiesto il previsto per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, che nelle associazioni riconosciute è costituito dal voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21, comma 3, c.c.).

Nelle fondazioni, la competenza in merito alla trasformazione deve essere attribuita all'organo competente a decidere sulle modifiche statutarie secondo lo statuto e sempreché l'operazione non si ponga in contrasto con la volontà del fondatore. Pertanto, in assenza di previsioni statutarie di tal fatta, la competenza a deliberare in merito alla trasformazione compete normalmente all'organo amministrativo.

Ciò appare confermato dal citato art. 25, ultimo comma, del Codice, secondo cui «*Lo statuto delle fondazioni del Terzo settore può attribuire all'organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, di cui preveda la costituzione la competenza a deliberare su uno o più degli oggetti di cui al comma 1, [fra i quali figurano alla lettera h) anche la trasformazione, la fusione o la*

*scissione n.d.r.] nei limiti in cui ciò sia compatibile con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà del fondatore».*

In relazione alla trasformazione in associazione non riconosciuta, l'art. 42-*bis* c.c. non richiama l'art. 2500-*sexies*, comma 1, c.c. e l'art. 2500-*septies*, comma 3, c.c., laddove essi richiedono «*il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata*». L'omesso richiamo all'art. 2500-*sexies*, comma 1, c.c. è condivisibile, in quanto nelle associazioni non riconosciute l'assoggettamento alla responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'ente non dipende dall'assunzione di una determinata qualifica, quale quella di amministratore o di socio, bensì dall'aver agito in nome e per conto dell'associazione.

L'art. 42-*bis* c.c. non richiama:

- gli artt. 2500-*quater*, e 2500-*sexies*, penultimo comma, c.c. che disciplinano l'assegnazione delle quote di partecipazione nella società risultante da una trasformazione omogenea, secondo cui «*ciascun socio ha diritto all'assegnazione di un numero di azioni o di una quota proporzionale alla sua partecipazione*»;

- l'art. 2500-*octies*, comma 3, ultimo periodo, c.c., che disciplina l'assegnazione delle quote di partecipazione nella società risultante da una trasformazione eterogenea da associazione in società, secondo cui «*Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo tra gli stessi*».

Nelle trasformazioni disciplinate dall'art. 42-*bis* c.c., d'altronde, più che un problema di determinazione delle quote di partecipazione nell'ente risultante dalla trasformazione intese in senso quantitativo, si pone un problema di individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualità di associato *tout court*, laddove siffatta qualità sussista nel tipo di ente di arrivo.

Più complessa è l'ipotesi di trasformazione di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, in fondazione. In tal caso, se la fondazione risultante dalla trasformazione dovesse assumere la tradizionale struttura organizzativa di ente sprovvisto di organo assembleare e provvisto solo di organi serventi, l'operazione determinerebbe per i partecipanti all'associazione la perdita di qualità di associato. Ne consegue che non si porrebbe alcun problema né di assegnazione di partecipazioni nell'associazione né di individuazione dei soggetti ai quali attribuire la qualità di associato.

Problemi di analoga complessità si pongono anche nel caso di trasformazione di fondazione in associazione, riconosciuta o non riconosciuta. Se, infatti, la fondazione che si trasforma fosse caratterizzata dalla tradizionale struttura organizzativa di ente sprovvisto di organo assembleare, a prima vista non si

saprebbe a quali soggetti attribuire la qualità di associato nell'ente risultante dalla trasformazione.

L'art. 42-*bis* c.c., in caso di trasformazione di associazioni, non prevede per gli associati che non abbiano consentito alla delibera di trasformazione il diritto di recesso. In particolare non sono richiamate le norme che, in materia di società di capitali (artt. 2437, comma 1, lett. b), e 2473 c.c.) o di società di persone (art. 2500-*ter*, comma 1, c.c.), prevedono la trasformazione quale autonoma causa di recesso. Ne consegue che la trasformazione fra enti *non profit* non può essere considerata *ex se* causa di recesso, ma può dare luogo al recesso stesso solo ove ricorrano le condizioni a tal fine previste in via generale dalle norme in materia di associazioni.

La trasformazione è in linea di principio soggetta ad un provvedimento da parte dell'autorità governativa, laddove essa interessi o dia luogo ad un ente dotato di personalità giuridica.

Tuttavia, laddove si tratti di associazioni riconosciute o di fondazioni munite della qualifica di enti del terzo settore, in luogo dell'ordinario procedimento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, tanto il riconoscimento della personalità giuridica quanto l'approvazione delle modifiche statutarie, possono avvenire tramite la speciale procedura di cui all'art. 22 del Codice, che prevede l'intervento notarile.

Sono altresì richiamati dall'art. 42-*bis* c.c. gli artt. 2500 e 2500-*nonies* c.c., i quali prevedono, fra l'altro, che:

- l'atto di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione;
- la trasformazione ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo di tali adempimenti pubblicitari previsti dallo stesso articolo, salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso; i creditori possono, nel suddetto termine di sessanta giorni, fare opposizione, applicandosi in tal caso l'ultimo comma dell'art. 2445 c.c.

Costituisce oggetto di espreso richiamo anche l'art. 2500-*bis* c.c., secondo cui «Eseguita la pubblicità di cui all'articolo precedente, l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai partecipanti all'ente trasformato ed ai terzi danneggiati dalla trasformazione».

L'efficacia sanante è diretta con ogni evidenza a garantire la stabilità dell'organizzazione dell'ente e ad evitare i pregiudizi all'affidamento dei terzi che dalla declaratoria dell'invalidità possono derivare, facendo salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'art. 42-bis c.c. dispone che «*La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498*». Si allude in particolare alla cd. continuità dei rapporti giuridici, secondo cui «*Con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione*».

L'art. 42-bis c.c. dichiara applicabile alla trasformazione in esame l'art. 2500-*quinquies*, secondo cui:

*«La trasformazione non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima degli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2500, se non risulta che i creditori sociali hanno dato il loro consenso alla trasformazione.*

*Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione».*

Come si è già avuto modo di rilevare, il richiamo a tale disposizione deve essere applicato nei limiti della compatibilità con i tipi associativi coinvolti, come del resto espressamente dispone l'art. 42-bis c.c. Ne consegue che, non essendovi nelle associazioni, riconosciute e non, e nelle fondazioni “soci a responsabilità illimitata”, non rimane che ritenere che il legislatore abbia inteso nella specie riferirsi a soggetti che assumono responsabilità illimitata per le obbligazioni dell'ente, pur non essendone necessariamente soci. Si tratta, dunque, di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta di cui all'art. 38 c.c.

### **2.3. La fusione e la scissione**

Il terzo comma dell'art. 42-bis c.c. dispone che «*Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili*». La norma conferma, dunque, l'ammissibilità della fusione e della scissione fra enti non profit.

In secondo luogo la nuova disposizione afferma la tendenziale applicabilità, nei limiti della compatibilità, delle regole che disciplinano la fusione e la scissione societarie con particolare riferimento alle diverse fasi del relativo procedimento. Sarà, quindi, necessario redigere il relativo progetto, predisporre la consueta documentazione informativa e stipulare l'atto di fusione o di scissione previo decorso del termine per l'opposizione dei creditori sociali.

Il generale rinvio alle norme in materia societaria rende applicabile alla fu-

sione o scissione fra enti *non profit* anche l'art. 2501-*quater* c.c., con la conseguenza che:

- l'organo amministrativo degli enti partecipanti all'operazione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale degli enti medesimi, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto è depositato nella sede dell'ente ovvero pubblicato sul sito internet di questo;
- la situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito o della pubblicazione sopra indicati.

La particolare natura degli enti *non profit* pone il problema dell'applicabilità alle operazioni in esame della determinazione del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3) c.c., della relativa illustrazione ad opera degli organi amministrativi ex art. 2501-*quinquies* c.c. nonché del parere sulla congruità dello stesso di cui all'art. 2501-*sexies* c.c.

Ed invero nelle fusioni e scissioni fra enti *non profit* non sembra potersi porre un problema di determinazione e stima del rapporto di cambio, perché la partecipazione all'ente risultante dall'operazione non comporta di regola l'attribuzione di diritti patrimoniali differenziati, basati sul concetto di quota di partecipazione. La mancanza di un rapporto di cambio nel caso di specie determina pertanto l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 2501-*ter*, comma 1, n. 3) e degli artt. 2501-*quinquies* e 2501-*sexies* c.c.

Alla stregua delle esposte considerazioni dovrebbe, inoltre, apparire chiaro che nella specie non risulta applicabile l'istituto della scissione non proporzionale di cui all'art. 2506-*bis*, comma 4, ultimo disposto, c.c., il quale sancisce il diritto di *exit* dei soci dell'ente scisso a fronte dell'alterazione, nei rapporti tra i soci di tale ente, delle quote di partecipazione in taluno degli enti risultanti dalla scissione. Tale norma, infatti, presuppone la sussistenza di una quota di partecipazione connotata in senso quantitativo, che non ricorre negli enti in esame.

Può, invece, ritenersi a mio avviso in parte applicabile ai casi di specie l'istituto della scissione asimmetrica di cui all'art. 2506, comma 2, ultimo disposto, c.c. Tale norma intende evitare che si possa sopprimere il diritto di ciascun socio dell'ente scisso a diventare comunque socio di ogni ente beneficiario, onde il diritto individuale del socio è considerato insopprimibile, se non con il consenso del suo titolare. Nondimeno il consenso del socio dell'associazione scissa che perda la possibilità di divenire associato dell'ente beneficiario pare comunque sufficiente a consentire l'operazione in esame, trattandosi di interessi privati e disponibili di costui.

Sotto altro profilo occorre chiedersi se, laddove la fusione o la scissione comporti anche una trasformazione fra enti *non profit*, si debbano applicare gli adempimenti richiesti per quest'ultima operazione. Ma la risposta a tale interrogativo non può che essere positiva, considerato che, anche in materia societaria, è ormai pacifico che alle fusioni e scissioni trasformatrici debbano applicarsi le norme proprie della trasformazione, come si desume, fra l'altro, dall'art. 2501-*sexies*, penultimo comma, c.c.

Un particolare adattamento delle regole della fusione e della scissione deve essere effettuato con riferimento al richiamo, effettuato dal secondo comma dell'art. 2502-*bis* c.c., alla necessità di depositare presso il pubblico registro competente, unitamente alla relativa decisione, i documenti di cui all'art. 2501-*septies* c.c., fra i quali figurano anche i bilanci degli ultimi tre esercizi.

Ma in tal caso, come pure per le operazioni cui partecipino società semplici, il richiamo non può essere integrale, e quindi riferito appunto anche ai bilanci degli ultimi tre esercizi, perché, come le società semplici (cfr. art. 2302 c.c.), anche gli enti *non profit* non muniti della qualifica di enti del Terzo settore potrebbero non essere tenuti alla redazione del bilancio di esercizio, che è obbligatorio solo per gli enti dotati di tale qualifica (artt. 13 ss. del Codice). In tal caso pertanto non potrebbero trovare applicazione quelle norme del procedimento di fusione o di scissione che a tali bilanci facciano riferimento.

Quanto alle maggioranze necessarie per le delibere di fusione e di scissione, è noto come la regola generale in materia sia quella secondo cui l'operazione è decisa, se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto (art. 2502 c.c.).

Tale disposizione conferma quanto si è già avuto modo di rilevare in sede di trasformazione, onde l'operazione deve essere deliberata, secondo le regole proprie del tipo di ente che intenda attuare l'operazione, applicabili a qualunque modificazione statutaria. E ciò sia con riferimento ai quorum sia ai fini dell'individuazione dell'organo competente a deliberare l'operazione, come si è già avuto modo di osservare in sede di trasformazione.

Quanto alle forme deliberative dell'operazione, deve preliminarmente osservarsi che, laddove la relativa decisione fosse adottata da un'associazione non riconosciuta, non essendo previsto alcun onere formale per le delibere modificative di siffatti enti né l'iscrizione delle stesse in pubblici registri, potrebbe sostenersi la non necessità che la relativa verbalizzazione sia rivestita della forma dell'atto pubblico, pur dovendo di tale forma essere rivestito l'atto di fusione o di scissione.

Tale regola, peraltro, è suscettibile di essere derogata laddove trovi comunque applicazione il procedimento omologatorio notarile di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 22 del Codice, alla stregua di quanto si avrà modo di osservare nel paragrafo successivo.

Invece per gli enti del Terzo settore muniti di personalità giuridica, l'art. 22, sesto comma, del Codice «*Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore*».

Ma anche per gli enti muniti di personalità giuridica, ma non della qualifica di enti del terzo settore, la delibera di fusione o di scissione assumerebbe il ruolo decisionale del mutamento dell'assetto organizzativo dell'ente deliberante. Ne conseguirebbe pertanto la necessità che la relativa deliberazione sia rivestita della forma notarile pubblica, quanto meno ai fini del rispetto degli oneri pubblicitari cui la stessa è soggetta, se non addirittura per simmetria rispetto alla forma richiesta per l'atto costitutivo *ex art. 14 c.c.*

Nondimeno le delibere modificative degli enti dotati di personalità giuridica ed aventi la qualifica di enti del Terzo settore sono assoggettate dall'art. 22 del Codice ad un regime in qualche modo analogo, anche se non identico. È, infatti, previsto che:

- il notaio rogante, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge ed in particolare dalle disposizioni del Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo di cui al comma 4 del citato art. 22, deve depositare l'atto da lui ricevuto, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l'iscrizione; a fonte di ciò l'ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore si limita ad effettuare una verifica della mera regolarità formale della documentazione ed iscrive l'ente nel registro stesso;

- se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni di legge, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell'ente; i fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all'ufficio del registro competente di disporre l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore; se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l'ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

Appare, dunque, ragionevole supporre che l'art. 2502-*bis* c.c. debba essere applicato sostituendo al procedimento *ex art.* 2436 c.c. quello *ex art.* 22 del Codice. Pertanto:

- la deliberazione di fusione o di scissione adottata da enti dotati di personalità giuridica ed aventi la qualifica di enti del Terzo settore è assoggettata al procedimento di cui al citato art. 22 del Codice;
- la deliberazione di fusione o di scissione adottata da enti non dotati di personalità giuridica e/o non aventi la qualifica di enti del Terzo settore è assoggettata al procedimento di cui al citato art. 22 del Codice solo se l'ente risultante dalla fusione o quello beneficiario della scissione è dotato di (o destinato ad avere) personalità giuridica e qualifica di ente del terzo settore;
- negli altri casi la deliberazione di fusione o di scissione adottata da enti non dotati di personalità giuridica e/o non aventi la qualifica di enti del terzo settore tale controllo segue le regole generali di cui all'art. 28 della legge notarile, che vieta ai notai di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" e impone di rifiutare la stipulazione dell'atto ove tale controllo avesse esito negativo.

Il rinvio dell'art. 42-*bis* c.c. a tutte le norme in materia di fusione o di scissione non può non includere anche l'applicabilità del rimedio dell'opposizione dei creditori, che costituisce, almeno nella fusione, il principale strumento di tutela dei creditori sociali.

L'applicabilità di tale rimedio, a sua volta, presuppone che la delibera di trasformazione debba in ogni caso essere oggetto di iscrizione nei pubblici registri competenti, a prescindere dal fatto che essa sia assunta dall'assemblea o, come normalmente avviene nelle fondazioni, dall'organo amministrativo.

Per altro verso si è già avuto modo di rilevare che, laddove la fusione o la scissione determini anche una trasformazione fra enti *non profit*, all'operazione devono essere applicate anche le norme dell'art 42-*bis* c.c. che disciplinano siffatta trasformazione.

A tale riguardo si pongono problemi di coordinamento con riferimento alla disciplina dell'opposizione dei creditori. Tale istituto è invero previsto in entrambi gli istituti, rispettivamente dagli artt. 2500-*nonies* e 2503 c.c., ambedue richiamati dall'art. 42-*bis* c.c., ma con regole non puntualmente coincidenti.

Peraltro la circostanza che, come si è più volte sottolineato, la disciplina della fusione o della scissione implicante anche una trasformazione va ricavata dalla simultanea applicazione delle norme che disciplinano tali istituti, fa sì che, in caso di contrasto, debba applicarsi la norma più rigorosa.

Per altro verso in tal caso sembra conforme ad elementari esigenze di economia del procedimento di trasformazione-fusione/scissione ritenere che detto

termine non debba decorrere due volte, una dalla decisione di fusione o di scissione *ex art. 2503* ed una dall'attuazione dell'operazione che implichi una trasformazione eterogenea *ex art. 2500-nonies c.c.*

Il rinvio dell'art. 42-*bis* c.c. a tutte le norme in materia di fusione o di scissione include anche l'art. 2504-*quater* c.c. secondo cui:

*«Eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'articolo 2504, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione».*

Se ne deve dedurre che la riforma del Terzo settore ha esteso anche al di fuori del sistema societario il fenomeno della cd. pubblicità sanante.

### **3. L'impresa sociale. Le operazioni straordinarie**

L'art. 12 del Codice disciplina, con alcune novità, la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione di azienda o di ramo di azienda nonché la devoluzione del patrimonio. La norma ha trovato piena attuazione con il Decreto 27 aprile 2018, emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 12, comma 2.

In particolare, l'art. 12, comma 1, del Codice dispone che

- la trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere;
- la cessione d'azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L'art. 4 del d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95, che ha modificato l'art. 12, comma 1, del Codice del Terzo Settore, ha, peraltro, introdotto un'importante eccezione per le società cooperative, nella sostanza escludendo la trasformazione delle stesse dalla disciplina della trasformazione (fusione e scissione) dell'impresa sociale e riaffermando l'applicabilità delle norme del codice civile dettate per le operazioni in questione che coinvolgano cooperative. Previsione,

questa, che risulta confermata dall'art. 1, comma 1, del d.m. 27 aprile 2018, che precisa come «*alle società cooperative si applicano le norme speciali previste dal codice civile*».

L'inciso iniziale al comma 1 dell'art. 12 («*Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le società cooperative*») sembrerebbe, quindi, doversi intendere nel senso che, ove una società cooperativa che sia anche impresa sociale si trasformi in un altro ente, pur mantenendo lo status di impresa sociale, troveranno applicazione l'art. 2545-*decies* e, soprattutto, l'art. 2545-*undecies*, c.c., che prevedono la devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio. Lo stesso è a dirsi quando la stessa cooperativa sia interessata da una fusione o scissione "trasformative".

Per ciò che concerne gli aspetti procedurali, l'organo di amministrazione dell'impresa sociale notifica, con atto scritto di data certa, al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali l'intenzione di procedere a una operazione straordinaria di trasformazione, fusione, scissione o cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, allegando alla comunicazione la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al decreto ministeriale (art. 12, comma 2, d.lgs. 112/2017 e art. 3, comma 1, d.m. 27 aprile 2018).

L'efficacia di tali atti è subordinata, previa istruttoria, all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorso 90 giorni dalla ricezione della notificazione. Avverso il provvedimento di diniego è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo (art. 12, comma 4, d.lgs. n. 112/2017). Il decreto 16 marzo 2018 (art. 2, comma 7) ha, inoltre precisato, che nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso.

Nel d.m. 27 aprile 2018 è indicata la documentazione richiesta ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle operazioni straordinarie e alla cessione di azienda.

In particolare, dopo aver opportunamente rinviato alla disciplina codicistica, per la trasformazione, fusione o scissione, l'art. 4 dispone che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare sull'operazione straordinaria, l'intenzione di procedere al compimento dell'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa, che dovrà contenere una sintetica descrizione dell'operazione da porre in essere, sono allegata la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relazione degli amministratori. Dall'atto deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statuta-

riamente competente, nonché quella in cui deve essere depositato il progetto di fusione o scissione.

La situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti nell'operazione deve essere riferita:

- in caso di trasformazione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto al giorno di convocazione dell'assemblea straordinaria o di altro organo statutariamente competente a deliberare sulla trasformazione;
- in caso di fusione o scissione, a una data non anteriore di oltre centoventi giorni rispetto a quella in cui il progetto di fusione o scissione viene depositato con le modalità previste dal codice civile.

La situazione patrimoniale deve comprendere i documenti costituenti il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 112/2017 secondo le forme normalmente utilizzate dall'impresa sociale, ed essere redatta con l'osservanza dei principi di cui agli artt. 2423 ss. c.c.

La situazione patrimoniale può essere sostituita dall'ultimo bilancio di esercizio:

- in caso di trasformazione, laddove la delibera sia approvata entro sei mesi dalla data di chiusura dell'ultimo bilancio di esercizio approvato;
- in caso di fusione o scissione, nel caso in cui l'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato sia stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito del progetto di fusione o scissione secondo le modalità previste nel codice civile.

In tali casi l'organo di amministrazione è tenuto a fornire un supplemento di informativa a integrazione di quanto indicato nel bilancio, al fine di aggiornare le informazioni.

Quanto alla relazione degli amministratori, essa deve indicare:

- le ragioni che inducono a compiere l'operazione straordinaria;
- le modalità attraverso cui il soggetto risultante dall'operazione si impegna a garantire il rispetto del requisito dell'assenza dello scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio e il perseguimento delle attività e delle finalità proprie dell'impresa sociale;
- la prevedibile evoluzione dell'attività dell'impresa dopo l'effettuazione dell'operazione. Qualora debba essere predisposta la relazione di cui all'art. 2500-sexies del codice civile ovvero la relazione di cui all'art. 2501-quinquies del codice civile, le informazioni di cui al comma 5 possono essere inserite nel medesimo documento.

Per la cessione di azienda o di un ramo d'azienda relativo allo svolgimento dell'attività d'impresa di interesse generale, l'art. 5 del d.m. 27 aprile 2018 prevede che l'organo di amministrazione dell'impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno novanta giorni prima della data di convocazione dell'assemblea o di altro organo statutariamente competente a deliberare, l'intenzione di procedere all'operazione. A tale atto, avente forma scritta e data certa e nel quale deve risultare la data in cui deve riunirsi l'organo statutariamente competente, sono allegate:

- una situazione patrimoniale dell'ente, redatta con le modalità previste per le operazioni straordinarie, e che deve essere riferita a una data non anteriore di oltre 120 giorni rispetto al giorno di convocazione dell'organo statutariamente competente a deliberare sulla cessione;
- una relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l'impresa sociale, che deve attestare il valore effettivo del patrimonio dell'impresa sociale;
- una relazione degli amministratori che deve indicare le ragioni che giustificano il compimento della cessione, le modalità con cui il cessionario intenda garantire il perseguimento delle attività e finalità di interesse generale dell'impresa sociale cedente, la prevedibile evoluzione dell'attività dell'ente dopo il compimento dell'operazione e il prezzo di vendita previsto e i criteri di determinazione dello stesso.